

La presente deliberazione viene affissa il 03 MAG. 2005 all'Albo Pretorio per rimanervi 15 giorni

PROVINCIA di BENEVENTO


29 APR. 2005

Deliberazione della Giunta Provinciale di Benevento n. 259 del _____

Oggetto: Corte di Cassazione - De Iuliis Michele C/ Provincia di Benevento - Ratifica atti e autorizzazione a stare in giudizio.

L'anno duemilacinque il giorno Ventuno del mese di APRILE presso la Rocca dei Rettori si è riunita la Giunta Provinciale con l'intervento dei Signori:

- | | | |
|-------------------------------|-------------------|----------------|
| 1) On.le Carmine NARDONE | - Presidente | _____ |
| 2) rag. Giovanni MASTROCINQUE | - Vice Presidente | <u>ASSENTE</u> |
| 3) rag. Alfonso CIERVO | - Assessore | _____ |
| 4) ing. Pompilio FORGIONE | - Assessore | _____ |
| 5) Dott. Pasquale GRIMALDI | - Assessore | _____ |
| 6) Dott. Giorgio Carlo NISTA | - Assessore | _____ |
| 7) Dr. Carlo PETRIELLA | - Assessore | _____ |
| 8) Dr. Rosario SPATAFORA | - Assessore | _____ |
| 9) geom. Carmine VALENTINO | - Assessore | _____ |

Con la partecipazione del Segretario Generale Dott. Gianclaudio IANNELLA
L'ASSESSORE PROPONENTE 

LA GIUNTA

Premesso che con ricorso notificato il 8.4.05 il Sig. De Iuliis Michele agiva in giudizio contro la Provincia di Benevento per la cassazione della Sentenza Corte di Appello Na n. 2214/04;

Con determina n. 241 /1/2005 si procedeva alla costituzione nel giudizio pendente;

Rilevato che in virtù di recente orientamento giurisprudenziale della Corte di Cassazione, in interpretazione del disposto di cui all'art.50 T.U.E.L. e con espresso richiamo in motivazione a precedente normativa (art.36 legge 142/90), e pure in presenza delle attribuzioni dirigenziali di cui all'art.107 del medesimo T.U.E.L., si ritiene sussistere la rappresentanza giudiziale dell'Ente in capo al Presidente della Provincia;

Rilevato che con parere del 25/2/05 il Collegio dei Revisori dell'Ente comunicava che gli incarichi professionali limitati all'attività di rappresentanza in giudizio e patrocinio dell'Ente non rientrano nei vincoli di cui all'art.1 co.42 L.371/04;

Ritenuto per tali motivi procedere al conferimento dell'autorizzazione a stare in giudizio al Presidente della Provincia nel contenzioso di cui in premessa promosso con ricorso notificato il 8.4.05 dinanzi alla Corte di Cassazione da De Iuliiis Michele C/ Provincia di Benevento per la cassazione della sentenza Corte di Appello Na n.2214/04 e ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente adottati con determina n.241 /1/2005

Esprime parere favorevole circa la regolarità tecnica della proposta.

li _____

Il Dirigente Settore Avvocatura
(Avv. Vincenzo Catalano)



Esprime parere favorevole circa la regolarità contabile della proposta,

Li _____

Il Dirigente del Settore FINANZE
E CONTROLLO ECONOMICO
(dr. Sergio Muollo)

LA GIUNTA

Su relazione del Presidente

A voti unanimi

DELIBERA

- **Per** i motivi espressi in narrativa e che formano parte integrante e sostanziale del presente dispositivo:

Ratificare gli atti di costituzione in giudizio dell'Ente di cui alla determina n.241/1/2005 ed autorizzare la costituzione nel giudizio promosso dinanzi alla Corte di Cassazione con ricorso notificato il 8.4.05 da De Iuliis Michele c/ Provincia di Benevento per la cassazione della sentenza Corte di Appello Na n.2214/04;

Dare alla presente immediata esecutività stante l'urgenza

Verbale letto, confermato e sottoscritto
(Dr. Gianclaudio ANNELLA)

IL PRESIDENTE

(On.le Carmine NARDONE)

N. 360 Registro Pubblicazione

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

03 MAG. 2005

BENEVENTO

IL MESSO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Sergio MULLO)

La suesata deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio in data _____ e contestualmente comunicata ai Capigruppo ai sensi dell'art. 125 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267.

03 MAG. 2005

SI ATTESTA che la presente deliberazione è divenuta esecutiva a norma dell'art. 124 del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 e avverso la stessa non sono stati sollevati rilievi nei termini di legge.

20 MAG. 2005

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del T.U. - D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267 il giorno 20 MAG. 2005.

Dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

Decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs.vo 18.08.2000, n. 267)

E' stata revocata con atto n. _____ del _____.

BENEVENTO, li

20 MAG. 2005

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Gianclaudio ANNELLA)

Copia per
SETTORE AUSOCATURA

SETTORE _____

SETTORE _____

Revisori dei Conti 3833

Nucleo di Valutazione 6-5-05

il _____ prot. n. Es 4330
il _____ prot. n. 23-5-05
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____
il _____ prot. n. _____

Conferenza Capigruppo

ECC.MA CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONI CIVILI

Ricorre l'ing. Michele De Juliis, nato a Napoli il 18/4/1924 residente in Roma alla via Indonesia, 104 C.F. DJL MHL 24D18 F8390, rapp.to e difeso giusta procura a margine del presente atto dall'avv. Giovanna Fucci, elett.te dom.to presso lo studio dell'avv. Andrea Abbamonte in Roma, alla via degli Avignonesi 5

Per la cassazione della sentenza della Corte di Appello di Napoli, I sezione, C.I. dott. Minisci, n. 2214 dell'1/7/2004 notificata in forma esecutiva in data 9/2/2005

FATTO

I. L'ing. De Juliis è proprietario di vasti appezzamenti di terreno siti nel Comune di Benevento, a margine della centrale via Napoli, individuati catastalmente alla partita 6793, foglio n.93, part.58, nonché foglio n.46 part.321.

II. A partire dalla fine degli anni '70, le aree de quo sono state interessate da due distinte procedure espropriative, promosse prima dalla Cassa per il Mezzogiorno e, successivamente, dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, finalizzate alla realizzazione della Tangenziale Ovest di Benevento.

III. Una prima parte dei fondi di proprietà del ricorrente era occupata a partire dal dicembre del 1978, ma la procedura ablativa intrapresa non fu portata a compimento, né fu realizzata l'opera pubblica per contrasti insorti tra la committente Amministrazione Provinciale di Benevento -Ente affidatario dell'ex CASMEZ- e l'impresa esecutrice.

In forza della occupazione disposta nel 1978 sul terreno di proprietà attrice, oggetto di materiale immissione in possesso, furono realizzati degli scavi e la base di alcuni piloni di sostegno del viadotto. Per ciò che maggiormente rileva, comunque, in

Avv. Giovanna Fucci
Con la presente Vi conferisco mandato ai fini della proposizione di ricorso per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, I sezione, dell'1/7/2004 n.2214, notificata in data 9/2/2005. Eleggo domicilio con Voi in Roma, alla via degli Avignonesi n.5 presso lo studio dell'avv. Andrea Abbamonte

Michele De Juliis
tal i

Giovanna
Fucci

manca di adozione di un formale provvedimento ablativo, all'istante non fu corrisposta alcuna indennità definitiva di esproprio.

IV. Relativamente a tale procedura, l'ing. De Juliis, in data 1.8.89, conveniva in giudizio l'Amministrazione Prov.le di Benevento per ottenere la rideterminazione della indennità espropriativa secondo i criteri indicati nella l. 25.6.1865 n. 2359 innanzi al Tribunale di Benevento.

Con sentenza n. 188/2000 il Tribunale di Benevento ha rigettato la domanda e compensato le spese del giudizio.

Avverso tale sentenza hanno proposto impugnativa sia l'Amministrazione Provinciale di Benevento, sia, in via incidentale, l'ing. De Juliis: tale giudizio è stato deciso con sentenza della Corte di Appello di Napoli, n.68 del 10/1/2003 con la quale era accolto l'appello principale spiegato dall'Amministrazione Provinciale di Benevento e per l'effetto era dichiarata la validità della cessione volontaria intercorsa tra le parti il 27/1/1979 e la nullità della clausola apposta a penna dal sig. De Juliis nell'atto di accettazione in pari data e, pertanto, era rigettato l'appello incidentale spiegato dal De Juliis.

V. Tale sentenza era impugnata dal De Juliis giusta ricorso per Cassazione notificato addì 16/1/2004, tuttora pendente innanzi alla I sezione, n.r.g. 2411/04.

VI. A distanza di oltre 15 anni dalla prima procedura, la Giunta Provinciale di Benevento, con delibera n.1930 del 31/10/96, procedeva nell'ambito operativo FESR 95/99, all'approvazione del progetto esecutivo dei lavori di completamento della Tangenziale Ovest di Benevento.

Con successiva delibera della Giunta Provinciale n.3 del 13/1/99 la Provincia di Benevento approvava la dichiarazione di pubblica

utilità, indifferibilità ed urgenza dei lavori di completamento della Tangenziale Ovest di Benevento e dichiarava la pubblica utilità dell'opera in questione.

Con delibera di C.C. 39 del 24/6/99 il Comune di Benevento stabiliva di procedere all'approvazione del progetto in questione ex L. 1/78 art. 1, comma 5. Lo stesso Comune portava a termine la procedura di approvazione del progetto ex legge 1/78 con delibera di C.C. n. 65 del 13/10/99 e delibera di G.M. 615 del 7/12/99.

La procedura ablativa era finalizzata attraverso il decreto di occupazione emanato dal Dirigente Lavori Pubblici del Comune di Benevento addì 7/12/99, e del quale si è dato avviso alle parti giusta comunicazione del responsabile dell'Amministrazione Provinciale di Benevento - Dirigente Ufficio Tecnico - del 17/12/99: con tale ultimo atto di avviso, si prefissavano le operazioni di occupazione per il giorno 17/1/2000.

Nell'allegato piano particellare grafico descritto di esproprio, era prevista l'occupazione dei fondi in titolarità De Juliis Michele, Maria Antonia, Angiola, per mq.150 (part.58) e dei fondi in titolarità De Juliis Michele per mq.1500 (part.321).

Nulla è stato disposto con riferimento alle vecchie aree oggetto di occupazione da tempo scaduto e per le quali a tutt'oggi non risulta assolutamente essere completata la procedura di esproprio.

Tantomeno risulta per tali aree la irreversibilità e la trasformazione del terreno, come tra l'altro affermato dal Tribunale di Benevento con la sentenza n. 188/2000.

VII. I sig.ri De Juliis impugnavano innanzi al TAR Campania - Napoli, V sezione, n.r.g. 398/00, tutti gli atti della procedura in questione; tale giudizio era definito con sentenza n. 2947/00, con la quale era accolto il gravame ed erano annullati i provvedimenti impugnato.

VIII. Avverso la sentenza citata l'Amministrazione Provinciale di Benevento proponeva appello innanzi al Consiglio di Stato, V sezione, n.r.g. 7546/00, richiedendo altresì la sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza.

Il giudice di appello, quindi, con ordinanza n.4823/00, sospendeva la citata sentenza n.2947/00.

IX. In forza di tale ordinanza, era "ripristinata" la legalità della procedura espropriativa de quo e, pertanto, con racc. del 14.11.2002 l'Amministrazione Provinciale di Benevento comunicava all'ing. De Juliis l'indennità provvisoria di esproprio così calcolata: indennità art. 16 legge 865/71 €.3715,18; indennità ex art. 20 €.1.857,59.

Nella nota comunicata all'ing. De Juliis si rileva che la particella 321 è stata occupata per la intera estensione di mq 3122 (a fronte dei 1500 previsti nell'originario piano parcellare di esproprio del 1999) e che la stima è stata effettuata in base alla tabella dei valori agricoli medi determinata dalla Commissione Provinciale espropri di Benevento, sul presupposto che "l'area espropriata ricade in zona agricola".

X. Avverso tale stima l'ing. De Juliis proponeva opposizione ex artt. 19 e 20 della L.n.865/71: il giudizio che ci occupa era incardinato innanzi alla Corte di Appello di Napoli, I sezione, C.I. dott. Minisci e la prima udienza era fissata per il 18/3/2003.

L'Amministrazione Provinciale di Benevento si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione depositata in data 25/2/2003, con la quale eccepiva preliminarmente la nullità dell'atto di citazione per violazione del principio del "ne bis in idem", asserendo che la pretesa di rideterminazione dell'indennità di espropriazione sarebbe già stata avanzata dal De Juliis nel giudizio proposto

innanzi al Tribunale di Benevento nel 1989, e contestando nel merito le pretese di parte attrice.

XI. Nelle more della definizione del giudizio il Consiglio di Stato, V sezione, con sent. n.1531 del 23/3/2004, rigettava l'appello proposto dall'Amministrazione Provinciale di Benevento avverso la sentenza del TAR Campania - Napoli, n.2947/2000, così confermando la illegittimità ab initio della procedura ablativa per cui è causa.

Alla luce di tale sentenza la posizione dell'ing. De Juliis nel presente giudizio mutava radicalmente, tant'è che lo stesso, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/3/2004, chiariva che l'annullamento del decreto di occupazione emesso dal Dirigente dei Lavori pubblici del Comune di Benevento n.9330 del 15.12.99, l'atto di avviso del Dirigente Ufficio Tecnico dell'Amministrazione Provinciale di Benevento n.14273 del 17.12.99 e la Delibera del Consiglio Comunale di Benevento n.65 del 13.12.99 di attuazione del progetto definitivo della Tangenziale Ovest, completamento, di Benevento determinava:

1. l'illegittimità ab inizio della procedura ablativa oggetto di causa;
2. la sopravvenuta improcedibilità, in parte qua, della richiesta di rideterminazione della indennità di occupazione e di esproprio avanzate nel presente giudizio;
3. il diritto dell'ing. De Juliis al risarcimento dei danni subiti per la illegittima occupazione e per l'accessione invertita delle aree oggetto di causa per effetto dell'ultimazione dei lavori e dell'opera nelle more intervenuti.

In ordine a tale ultima pretesa l'attore precisava come la stessa fosse tuttavia devoluta giurisdizione esclusiva del G.A. ai sensi

dell'art.34 del D.Lgs. n.80/1998, oggi art.7, L. n.205/2000 e concludeva pertanto affinché la Corte di Appello:

1. dichiarasse *"la sopravvenuta improcedibilità delle domande di pagamento della giusta indennità di occupazione e di espropriazione delle aree oggetto di causa, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, n.1531/2004"*;
2. accertasse e dichiarasse, in via gradata e logicamente subordinata, *"la esatta superficie di proprietà De Juliis interessata dai lavori di realizzazione della tangenziale ovest di Benevento e delle relative aree di rispetto stradale, e tanto sia a seguito della occupazione disposta nel 1978 sia a seguito di quella del 2000"*;
3. accertasse e dichiarasse, in via gradata e logicamente subordinata, *"la natura edificatoria dei suoli appresi"*;
4. accertasse e dichiarasse, in via gradata e logicamente subordinata, *"la esatta estensione dei suoli residui della proprietà De Juliis, il loro stato di interclusione, e con riferimento al fabbricato denominato Casino Principe, in proprietà De Juliis e per l'effetto determinare l'indennizzo suppletivo spettante a parte attrice per effetto dell'asservimento ad area di rispetto, nonché della interclusione di una porzione dei fondi di proprietà attrice nonché per effetto del deprezzamento ex artt.39-46 L.2359/1865 apportato al fabbricato De Juliis nei sensi di quanto chiarito nell'atto introduttivo del giudizio"*;
5. condannasse *"l'Amministrazione Provinciale di Benevento al risarcimento dei danni subiti alla parte dei suoli residui all'accessione invertita privi di utile destinazione, con interessi e rivalutazione"*;

6. dichiarasse *"il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione e per l'accessione invertita delle aree oggetto di causa"*;
7. e, in via gradata, laddove la Corte di Appello adita ritenesse sussistente la propria giurisdizione relativamente alla domanda di cui sub 6., condannasse *"l'Amministrazione Provinciale di Benevento al risarcimento dei danni subiti dal sig. De Juliis in conseguenza dell'illegittima occupazione e dell'accessione invertita delle aree oggetto di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da darsi del dovuto fino all'effettivo soddisfo, risarcimento da determinarsi a mezzo di Consulenza Tecnica d'Ufficio di cui si chiede l'ammissione"*.

Il giudizio era quindi trattenuto in decisione alla predetta udienza del 30/3/2004 con la concessione dei termini di legge per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

XII. La Corte napoletana, quindi, con sentenza n.2214 dell'1/7/2004, dichiarava inammissibile la domanda proposta dall'ing. De Juliis, condannandolo alla refusione delle spese processuali.

In particolare, la Corte di Appello di Napoli, pur avendo affermato l'esistenza di *"due procedimenti espropriativi posti in essere dall'Amministrazione Provinciale, che, pur attinenti alla medesima opera pubblica, si differenziano tra loro per il rinnovo della dichiarazione di p.u. e, quindi per i diversi termini temporali attinenti sia al completamento dell'opera (art.13 L.n.2359/1865) che compimento della procedura espropriativa"*, ha erroneamente ritenuto che l'ing. De Juliis avesse nuovamente richiesto la rideterminazione delle indennità di occupazione ed espropriazione inerenti l'occupazione del 1978, sancendone l'inammissibilità.

Prosegue inoltre la citata sentenza affermando che, relativamente alla *"opposizione alla stima proposta dal De Juliis con riguardo alla*

nuova occupazione dei suoli di sua proprietà disposta nel 1999, è pregiudiziale la pronunzia del giudice amministrativo in ordine alla legittimità del procedimento amministrativo. Sebbene l'attore abbia prodotto nel corso di questo giudizio il solo dispositivo della sentenza TAR del 2002 ed abbia fatto cenno alla decisione del Consiglio di Stato del 2004 che, in sede di appello, avrebbe confermato la sentenza del giudice amministrativo di primo grado, mancando qualsiasi contestazione da parte dell'amministrazione convenuta, deve arguirsi che la dichiarazione di illegittimità del procedimento espropriativo abbia travolto il decreto di esproprio intervenuto in corso di causa e il sub procedimento di occupazione d'urgenza. Sicchè non rimane a questa corte che dichiarare inammissibile la proposta opposizione alla stima, rimettendo le parti al giudice amministrativo divenuto competente a seguito alla legge 21 luglio 2000 n.205 anche in materia di risarcimento del danno da occupazione acquisitiva".

XIII. La citata sentenza, nella parte in cui dichiara l'inammissibilità della **presunta** domanda dell'ing. De Juliis di rideterminazione delle indennità di occupazione e di espropriazione relative all'esproprio del 1978 ed in cui ha condannato l'attuale ricorrente alla refusione delle spese di lite si appalesa del tutto illegittima e se ne chiede pertanto la cassazione per i seguenti motivi di

DIRITTO

I. ERROR IN IUDICANDO - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.360 NN. 3 E 5 - VIOLAZIONE DELL'ART.39 E 324 C.P.C. - OMESSA, INSUFFICIENTE E/O CONTRADDITTORIA MOTIVAZIONE SU UN PUNTO DECISIVO DELLA CONTROVERSIA.

I/a.
l'inam
sosten
domar
promc
innanz
2441/
della :
Si leg
avreb
(di es
suoli
bona
A bei
alle
Prov
rispo
"nul
in i
nuo
occ
Ebt
mo
pre
pet.
pa
pr.
dif

I/a. La sentenza gravata ha erroneamente sancito l'inammissibilità della domanda avanzata dall'ing. De Juliis sostenendo che l'attuale ricorrente avrebbe in parte riproposto domande già avanzate in un precedente giudizio dallo stesso promosso innanzi al tribunale di Benevento, ed ora pendente innanzi a Codesta Ecc.ma Corte di Cassazione, I sezione, n.r.g. 2441/04 e per l'effetto ha condannato il De Juliis al pagamento della somma di €. 8.637,66 per le spese legali.

Si legge invero nella sentenza impugnata che l'attuale ricorrente avrebbe richiesto *"in sostanza la rideterminazione delle indennità (di espropriazione e di occupazione) inerenti all'occupazione dei suoli di sua proprietà avvenuta nel 1978 e conclusasi con l'accordo bonario del 1979"*.

A ben vedere la Corte di Appello di Napoli ha acriticamente aderito alle eccezioni sollevate dalla difesa dell'Amministrazione Provinciale di Benevento nella propria comparsa di costituzione e risposta depositata in data 25/2/2003, nella quale era eccepita la *"nullità"* dell'atto di citazione per violazione del principio del *ne bis in idem*, perché, a dire della P.A., l'ing. De Juliis avrebbe nuovamente richiesto la rideterminazione delle indennità di occupazione e di espropriazione delle aree espropriate nel 1978.

Ebbene, la sentenza gravata è preliminarmente erronea dal momento che l'operatività del principio del *"ne bis in idem"* presuppone che una parte abbia iniziato un giudizio identico per *petitum* e *causa petendi* ad altro giudizio definito con sentenza passata in giudicato, laddove, nel caso di specie, non solo la pretesa azionata nel giudizio del dicembre 2002 è del tutto differente da quella azionata nel giudizio del 1989, ma

quest'ultima azione è tuttora pendente innanzi alla Suprema Corte adita, I sezione, n.r.g. 2411/04.

In tal senso si è espressa la Suprema Corte adita, affermando che *"la litispendenza ed il giudicato - istituti tendenti ad impedire un bis in idem ed un eventuale contrasto di pronunzie - presuppongono che le parti controvertano in ordine ad un bene della vita (petitum, fondato sulla correlativa causa petendi) oggetto di altro giudizio fra le stesse parti, pendente innanzi ad un diverso giudice conclusosi con sentenza non impugnabile"* (Corte di Cassazione, sez. lavoro, sent. 18 marzo 1987, n.2339).

I/b. Ulteriore profilo di erroneità della sentenza impugnata attiene inoltre la insufficienza e/o inesistenza e contraddittorietà della motivazione, dal momento che il giudice adito, pur avendo riconosciuto l'esistenza di *"due procedimenti espropriativi posti in essere dall'Amministrazione Provinciale, che, pur attinenti alla medesima opera pubblica, si differenziano tra loro per il rinnovo della dichiarazione di p.u. e, quindi per i diversi termini temporali attinenti sia al completamento dell'opera (art.13 L.n.2359/1865) che compimento della procedura espropriativa"*, ha tuttavia comunque ritenuto che, nel presente giudizio, l'ing. De Juliis avrebbe nuovamente richiesto il pagamento delle indennità relative ai terreni espropriati nel 1978.

La motivazione della sentenza impugnata, infatti, è insufficiente e/o inesistente, dal momento che il giudice a quo non ha in alcun modo chiarito l'iter argomentativo che lo ha condotto a ritenere che la pretesa azionata dall'ing. De Juliis nel dicembre 2002 (rideterminazione del valore dei suoli espropriati giusta Decreto del Prefetto di Benevento del 17.12.1999, la rideterminazione della superficie occupata a seguito della nuova approvazione del

progetto dell'opera pubblica e della sua realizzazione su diverso tracciato e la giusta indennità di esproprio e di occupazione) potesse in qualche modo consistere nella richiesta di rideterminazione delle indennità relative alla procedura espropriativa del 1978.

Ed inoltre la sentenza impugnata è contraddittoria, poiché, proprio alla luce del petitum (individuazione dei suoli occupati nel 1999 e pagamento dell'indennità di occupazione ed espropriazione) e della causa petendi (stima dei suoli occupati nel 1999) dell'azione in questione, un volta accertato che l'Amministrazione Provinciale di Benevento ha realizzato due distinte procedure espropriative per il completamento della medesima opera pubblica (Tangenziale Ovest di Benevento), la Corte di Appello avrebbe dovuto pervenire all'unica logica conclusione, ovvero che nel presente giudizio non è mai stata richiesto il pagamento delle indennità relative all'esproprio perfezionatosi nel 1978.

II. VIOLAZIONE DI LEGGE – VIOLAZIONE DELL'ART. 360 N. 3 C.P.C. – VIOLAZIONE DEGLI ARTT.91 E 92 C.P.C.

La Corte di Appello di Napoli ha erroneamente affermato la soccombenza dell'ing. De Juliis nel giudizio de quo, condannandolo alla refusione delle spese di lite in favore dell'Amministrazione Provinciale di Benevento.

Tale statuizione si appalesa del tutto illegittima se si considera, preliminarmente, l'assoluta erroneità della declaratoria di illegittimità dell'azione per violazione del principio del ne bis in idem rubricato sub I.

Al di là di quanto sopra dedotto, non sfuggirà all'adita Corte di Cassazione che la declaratoria di inammissibilità **sopravvenuta** della domanda proposta dal De Juliis non è ex se idonea a

determinare la soccombenza dell'attuale ricorrente nel giudizio a quo ed a giustificare la sua condanna alla refusione delle spese, dovendo la soccombenza essere valutata alla luce non solo delle domande inizialmente proposte dalle parti, ma anche delle conclusioni rassegnate.

In tal senso si legga quanto statuito dalla Suprema Corte adita, III sezione, con sentenza del 18/10/2001, n. 12758, in cui si è affermato che *"La condanna al pagamento delle spese processuali è una conseguenza legale della soccombenza, che a sua volta va individuata tenendo presente la statuizione espressa nella sentenza, esaminata in relazione alle domande formulate dall'attore e dal convenuto, nonché dalle conclusioni precisate a verbale"*.

Ciò chiarito, ai fini della individuazione della parte soccombente nel giudizio de quo è quindi opportuno brevemente riepilogare le circostanze che hanno preceduto l'instaurazione del giudizio, nonché il comportamento processuale tenuto dall'attuale ricorrente nel corso dello stesso.

Ed invero, le vicende del giudizio de quo si sono più volte "intrecciate" con quella del giudizio proposto dall'ing. De Juliis innanzi al G.A. per ottenere l'annullamento della procedura espropriativa.

Il giudizio di opposizione alla stima, infatti, era proposto dall'ing. De Juliis solo in seguito alla notifica, da parte dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, dell'indennità di espropriazione.

Tale indennità era stata a sua volta offerta dopo che il Consiglio di Stato, V sezione, adito dalla P.A., con ordinanza n.4823/00 aveva sospeso l'efficacia esecutiva della sentenza del TAR Campania

Napoli, sez. V n. 2947/00, di annullamento della procedura espropriativa.

La domanda giudiziale, quindi, era originariamente proponibile ed anzi costituiva l'unico rimedio giurisdizionale, da azionare entro il termine perentorio di trenta giorni ex art.19 della L.n. 865/1971, concesso all'ing. De Juliis, il quale non aveva ritenuto congrua l'indennità offertagli.

Con successiva sentenza, n.1531 del 23/3/2004, il Consiglio di Stato rigettava l'appello spiegato dall'Amministrazione Provinciale di Benevento, e confermava la sentenza del TAR Campania - Napoli n.2947/00, sancendo l'illegittimità di tutti gli atti della procedura espropriativa de quo.

Tale pronuncia determinava quindi la sopravvenuta inammissibilità del giudizio di opposizione e di tanto ne era ben consapevole l'ing. De Juliis il quale, all'udienza di precisazione delle conclusioni del 30/3/2004, esibiva la predetta sentenza del Consiglio di Stato e richiedeva che la Corte di Appello di Napoli:

1. dichiarasse *"la sopravvenuta improcedibilità delle domande di pagamento della giusta indennità di occupazione e di espropriazione delle aree oggetto di causa, alla luce della sentenza del Consiglio di Stato, V sezione, n.1531/2004"*;
2. accertasse e dichiarasse, in via gradata e logicamente subordinata, *"la esatta superficie di proprietà De Juliis interessata dai lavori di realizzazione della tangenziale ovest di Benevento e delle relative aree di rispetto stradale, e tanto sia a seguito della occupazione disposta nel 1978 sia a seguito di quella del 2000"*;
3. accertasse e dichiarasse, in via gradata e logicamente subordinata, *"la natura edificatoria dei suoli appresi"*;

4. accertasse e dichiarasse, in via gradata e logicamente subordinata, *"la esatta estensione dei suoli residui della proprietà De Juliis, il loro stato di interclusione, e con riferimento al fabbricato denominato Casino Principe, in proprietà De Juliis e per l'effetto determinare l'indennizzo suppletivo spettante a parte attrice per effetto dell'asservimento ad area di rispetto, nonché della interclusione di una porzione dei fondi di proprietà attrice nonché per effetto del deprezzamento ex artt.39-46 L.2359/1865 apportato al fabbricato De Juliis nei sensi di quanto chiarito nell'atto introduttivo del giudizio"*;
5. condannasse *"l'Amministrazione Provinciale di Benevento al risarcimento dei danni subiti alla parte dei suoli residui all'accessione invertita privi di utile destinazione, con interessi e rivalutazione"*;
6. dichiarasse *"il proprio difetto di giurisdizione in ordine alla domanda di risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione e per l'accessione invertita delle aree oggetto di causa"*;
7. e, in via gradata, laddove ritenesse sussistente la propria giurisdizione relativamente alla domanda di cui sub 6., condannasse *"l'Amministrazione Provinciale di Benevento al risarcimento dei danni subiti dal sig. De Juliis in conseguenza dell'illegittima occupazione e dell'accessione invertita delle aree oggetto di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria da di del dovuto fino all'effettivo soddisfo, risarcimento da determinarsi a mezzo di Consulenza Tecnica d'Ufficio di cui si chiede l'ammissione"*.

Alla luce di quanto sopra è pertanto evidente che:

1. nel dicembre del 2002, la domanda dell'ing. De Juliis era legittimamente proponibile, dal momento che l'ordinanza cautelare del Consiglio di Stato, V sezione, n.4823/00 aveva

reso legittima la procedura espropriativa di cui si tratta e che l'Amministrazione aveva comunicato al De Juliis, nei sensi degli artt. 16 e ss. della L.n.865/71, l'ammontare dell'indennità di esproprio;

2. la sopravvenuta inammissibilità della domanda è stata occasionata dalla circostanza che il G.A. ha ritenuto illegittimo l'operato dell'Amministrazione Provinciale di Benevento, annullando tutti gli atti della procedura espropriativa (e dunque trattasi di procedura illegittima posta in essere dalla convenuta Amministrazione Provinciale).

Alla luce di tutto quanto sopra dedotto ed argomentato è pertanto evidente l'erroneità della statuizione della Corte di Appello di Napoli nella parte in cui ha ritenuto l'ing. De Juliis parte soccombente nel giudizio de quo, dal momento che la domanda dallo stesso proposta è divenuta inammissibile solo in seguito all'accertamento da parte del G.A. dell'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione Provinciale di Benevento e che le conclusioni dallo stesso rassegnate sono state accolte dalla Corte adita.

Si chiede pertanto che l'Ecc.ma Corte di Cassazione voglia riformare la sentenza gravata nella parte in cui ha ritenuto l'attuale ricorrente parte soccombente, e per l'effetto rideterminare le spese di lite a favore dell'ing. De Juliis condannando l'Amministrazione convenuta al pagamento delle spese dei due gradi di giudizio.

P.Q.M.

Si conclude affinché l'adita Corte di Cassazione, in accoglimento del presente ricorso, voglia cassare l'impugnata sentenza con ogni consequenziale statuizione e per l'effetto:

1. dichiarare l'illegittimità della sentenza della Corte di Appello di Napoli, I sezione, n.2214/04 nella parte in cui ha ritenuto inammissibile la domanda dell'ing. De Juliis affermando che l'attuale ricorrente avrebbe richiesto "la rideterminazione delle indennità (di espropriazione e di occupazione) inerenti all'occupazione dei suoli di sua proprietà avvenuta nel 1978 e conclusasi con l'accordo bonario del 1979";
2. conseguenze di legge in ordine alle spese del doppio grado di giudizio.


La sottoscritta, avv. Giovanna Fucci, ai sensi e per gli effetti della L.n.115/2002 e ss. mm. ed ii., dichiara che il valore del presente giudizio è indeterminabile.


Avv. Giovanna Fucci

Relata di notifica

L'anno 2005 il giorno _____ del mese di marzo, a richiesta del ricorrente e dell'avv. Giovanna Fucci e n.q. e con il domicilio indicati in epigrafe, io sottoscritto Aiut. Uff. Giud. Addetto all'Ufficio Notifiche presso la Corte d'Appello di Napoli ho notificato l'atto che precede, debitamente sottoscritto, mediante consegna di copia conforme al suo originale a:

1. Amministrazione Provinciale di Benevento, in persona del legale rapp.te p.t., dom.to per la carica presso il procuratore costituito avv. Antonio Caroscio, dom.to in Napoli, alla piazza Trieste e Trento 48, presso lo studio del prof. ~~Avv. Antonio Romano~~


a mani del Signor
Incaricato della
ricevere
assenze
8 APR 2005
L'Ufficiale Giudiziario
Pasquale Sessa